

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

R.G. N. xxx/2022

in persona del dott. Nicolò Grimaudo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

SOCIETA' DEBITRICE, difeso dall'avv. **OMISSIS**;

CONTRO

PROCURATRICE, difesa dagli avv.ti **OMISSIS** e **OMISSIS**;

-attore-

-convenuta-

CONCLUSIONI:

Per l'attore:

"NEL MERITO: in accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata;

IN VIA SUBORDINATA: in accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui alle difese in atti, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della parte opposta a procedere ad esecuzione forzata limitatamente alla somma di € 2.843,01 (IVA), ed € 12.922,78 (spese legali e accessori) in quanto non dovute;

IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali".

Per la convenuta:

"NEL MERITO: respingere l'avversa opposizione e confermare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata in forza del titolo e dell'atto di precetto notificato, per l'importo in quest'ultimo indicato (euro 87.278,86) ovvero per la somma diversa che emergerà in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.

Con vittoria di spese e competenze di causa".

CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE

La presente causa ha ad oggetto l'opposizione promossa da **SOCIETA' DEBITRICE**, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 01/02/2022 da **PROCURATRICE**.

La convenuta, come esplicitato nell'atto di precetto, dichiara di agire quale procuratrice di **MANDATARIA**, a sua volta sedicente mandataria di **CESSIONARIA**.

Quest'ultima, in particolare, viene affermata cessionaria del credito originariamente vantato da **BANCA CEDENTE**, ed avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 87.278,86 di cui alla sentenza n. xxxx/18 emessa dal Tribunale di Milano.

L'atto introduttivo del giudizio si fonda su due motivi di opposizione.

Con il primo motivo di opposizione, l'attore contesta il diritto di **PROCURATRICE** di intimare nei propri confronti il pagamento della predetta somma in ragione (i) del difetto di titolarità, in capo a **CESSIONARIA**, del credito vantato dalla **BANCA CEDENTE**, non sussistendo prova della relativa cessione, e comunque (ii) del difetto di legittimazione, in capo a **PROCURATRICE**, a precettare somme per conto di **CESSIONARIA**, non risultando da questa conferito il relativo potere.

Con il secondo motivo di opposizione, l'attore contesta, in ogni caso, la debenza dell'importo pari ad euro 2.843,01 preteso a titolo di IVA relativa alle spese legali liquidate dal Tribunale di Milano nella sentenza azionata, osservando come per ciascuno dei soggetti menzionati nel precetto (creditore, mandatario, procuratore) l'IVA non costituisca un costo effettivo (tutti risultando titolari di partita IVA e per l'effetto legittimati a portarla in compensazione), e come pertanto il relativo importo non possa essere richiesto in pagamento a pena di indebita locupletazione.

A distanza di qualche giorno dal deposito nel fascicolo telematico dell'atto di citazione notificato, l'attore ha poi formulato "istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo inaudita altera parte e/o di anticipazione udienza", deducendo che nell'ambito del giudizio di opposizione "contestava (e si contesta):

a) la legittimazione ed il diritto di Prelios all'incasso dell'importo precettato, nonché il diritto ad agire esecutivamente dell'opposta;

b) la stessa titolarità del rapporto sostanziale in capo alla riferita **CESSIONARIA**;

c) la non debenza dell'importo indicato nel precetto e relativo alla condanna alle spese di lite (come sancito da Cass. n° 21107/2005, Cass. n° 9264/2021) come si andrà ulteriormente ad esporre, in ordine alla dedotta insussistenza di legittimazione in capo a **CESSIONARIA**;

d) la pacifica non debenza dell'importo a titolo di IVA indicato nel precetto, chiedendo assumersi inaudita altera parte un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, per scongiurare il pericolo di essere sottoposta ad ingiusta esecuzione forzata da parte di un soggetto giuridico non legittimato e non titolato".

Infine, all'udienza del 13/04/2022, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione di cui sopra, l'attore rilevava che:

"(i) la convenuta non ha prodotto procura in tesi rilasciata da **MANDATARIA** (mandataria di **CESSIONARIA**) alla precettante **PROCURATRICE**;

(ii) il doc. n. 4 costituisce documentazione inidonea ad attestare la coincidenza tra il credito ivi esposto e quello indicato nell'elenco di cui all'allegato n. 3 (Cass. n. 29577/2020);

(iii) il credito relativo alle spese legali liquidate in sentenza in favore del cedente non sia dovuto al cessionario (e per lui al mandatario) in quanto non compreso nel perimetro della cessione (Cass. n. 9264/2021);

(iv) infine, non risulta trascritta nel registro delle imprese l'intervenuta cessione in favore di **CESSIONARIA** ai sensi dell'art. 58 TUB né l'iscrizione di quest'ultima nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB (Cass. 3272/2001 e 5857/2022)".

Orbene, giova preliminarmente rilevare l'inammissibilità delle contestazioni inerenti alla presunta non debenza del credito da spese di lite in favore del cessionario [di cui ai punti (c) dell'istanza di sospensione e (iii) del verbale d'udienza sopra richiamato] e all'omessa trascrizione della cessione del credito nel registro delle imprese [di cui al punto (iv) del medesimo verbale], in quanto nuove ed aggiuntive rispetto a quelle originariamente poste a fondamento dell'opposizione.

Al riguardo, deve infatti osservarsi come il thema decidendum dell'opposizione all'esecuzione sia delimitato dal petitum, di regola coincidente con la domanda di accertamento dell'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione, nonché dalla causa petendi, consistente nell'esplicitazione delle ragioni della domanda ovvero dei motivi sulla base dei quali si contesta l'esercizio dell'azione esecutiva.

Il giudizio instaurato ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha dunque un oggetto sostanzialmente predefinito individuabile attraverso il contenuto della contestazione sul diritto del creditore procedente.

Per l'effetto, si ha quindi mutatio libelli quando nel corso del giudizio l'opponente introduce una contestazione (inerente all'esistenza del diritto del creditore o alla pignorabilità dei beni) ulteriore e diversa rispetto a quelle svolte con l'atto introduttivo.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, invero, "l'azione sottesa all'opposizione all'esecuzione si connota come diretta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per quella ragione, sulla base di tutti i fatti giuridici esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza.

Essi assumono il carattere di fatti individuatori del diritto fatto valere con l'opposizione, che, proprio perché individuato dalle ragioni dedotte - in quanto, naturalmente, deducibili - dall'opponente, ha natura eterodeterminata.

Ne deriva che i fatti giuridici esistenti e deducibili al momento in cui viene proposta l'opposizione identificano la domanda ad essa sottesa e, poiché la domanda giudiziale deve essere formulata con l'atto introduttivo del giudizio è di tutta evidenza che detti fatti debbono necessariamente essere prospettati con esso, mentre, se lo siano successivamente nel corso del processo di opposizione l'allegazione di nuovi fatti costitutivi che avrebbero potuto e dovuto essere allegati fin dall'introduzione dell'opposizione si risolve, proprio per il carattere eterodeterminato del diritto fatto valere, in una

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

mutatio libelli, come tale non consentita dall'art. 183 c.p.c., il quale ammette solo la precisazione o modificazione della domanda, ma non una domanda nuova.

Viene in rilievo il principio di diritto secondo cui: nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore. Pertanto le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio" (cfr. Cass. 1328/2011 e Cass. n. 3477 del 2003 ivi richiamata).

Tali conclusioni risultano in linea, del resto, con i principi successivamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai novae nel processo di cognizione.

Per una maggiore comprensione della effettiva portata del cambiamento ammissibile ai sensi dell'art. 183 c.p.c., osserva Cass. Sez. Un. n. 12310/2015, occorre procedere dalla considerazione che, in rapporto alla domanda originaria, nell'economia della suddetta norma risultano previsti altri tre tipi di domande: le domande "nuove", le domande "precisate" e le domande "modificate".

Orbene, quanto alle domande "precisate", è intuitivo che "esse sono le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla".

Per comprendere, invece, l'effettiva portata della modificazione ammissibile occorre delimitare il reale ambito del divieto di domande "nuove" implicitamente desunto (nel silenzio del legislatore) dalla ammissione espressa di domande costituenti conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto.

Occorre al riguardo "prendere atto che possono ritenersi vietate solo domande le cui caratteristiche di "novità" corrispondono a quelle riscontrabili nelle domande espressamente ammesse in deroga ad una inammissibilità implicitamente assunta come principio generale. E la prima caratteristica riscontrabile nelle domande "nuove" ammesse, nell'economia dell'art. 183 c.p.c., in risposta alle opzioni difensive del convenuto, è che esse si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che possono (implicitamente) ritenersi inammissibili solo le (altre) domande che (al pari di quelle eccezionalmente ed esplicitamente ammesse) si aggiungono alla domanda principale.

La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.

In questo, pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa".

Orbene, nel caso di specie, le contestazioni di cui ai punti richiamati non sono proposte dall'attore in sostituzione, ma in aggiunta, rispetto a quelle dedotte con l'atto introduttivo del giudizio, e devono pertanto essere dichiarate inammissibili in quanto costituenti domande nuove e non modificazioni della domanda originaria.

Occorre dunque delimitare il thema decidendum ai motivi inerenti (i) alla titolarità del credito in capo a **CESSIONARIA** e alla legittimazione ad intimarne il pagamento in capo a **MANDATARIA** e a **PROCURATRICE**, e (ii) alla debenza dell'IVA sulle spese legali liquidate in sentenza.

Orbene, con riferimento al motivo sub (i), deve ritenersi che la convenuta abbia debitamente documentato, anzitutto, la titolarità del credito in capo a **CESSIONARIA**.

Risulta invero dall'avviso di cessione pubblicato in G.U. (Parte Seconda n. 65 del 7/06/2018) che "la società **CESSIONARIA**, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

relativa a crediti ceduti da **Banco** e **BANCA CEDENTE S.p.A.**, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 1 giugno 2018 ha acquistato pro soluto da: (i) **Banco (...)** e (ii) **BANCA CEDENTE S.p.A., (...)** taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di **BANCA CEDENTE S.p.A.** derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto.

Tale lista è (x) depositata presso il Notaio **OMISSIS**, avente sede in Milano, con atto di deposito n. Repertorio xxxx e Raccolta xxxx e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet <http://www.bancobpm.it/generale/exodus/> fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet <http://www.bancobpm.it/generale/exodus/> e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto" (doc. 2 – G.U.).

Parte convenuta ha dunque prodotto l'estratto dell'atto di deposito presso il Notaio (doc. 4) e il documento n. 5 ove, a pag. 29 di 66 (in giallo), viene indicato il credito qui in esame con numero NDG xxxx e numero sofferenza xxxx, identificativi che si rinvengono in maniera corrispondente nelle missive inviate dall'istituto di credito alla debitrice (cfr. doc. 3).

La convenuta ha altresì allegato la comunicazione del **Banco** del 23/03/2022, avente ad oggetto la dichiarazione dell'inclusione del proprio credito -originariamente vantato verso il **SOCIETA' DEBITRICE** nonché verso i sigg.ri **OMISSIS** nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili tra i crediti oggetto di cessione a **CESSIONARIA**, individuando specificamente le linee cedute (doc. 7 – dichiarazione cessione).

Ora, la giurisprudenza ha al riguardo precisato che "poiché il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità (Cass. 28/2/2020 n. 5617), la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni" (Trib. Verona, 14 novembre 2020).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo" costituisce "un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo" (Cass. n. 10200/2021).

Alla luce di tali condivisibili principi, dunque, i documenti prodotti da parte convenuta devono ritenersi pienamente idonei ad attestare la titolarità del credito ceduto in capo a **CESSIONARIA**.

Quanto, poi, alla legittimazione di **MANDATARIA**, nella stessa Gazzetta Ufficiale si dà atto dell'incarico conferito da **CESSIONARIA** a **MANDATARIA** "di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento (...) di porre in essere le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie. In forza dell'incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti a **CESSIONARIA**, nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti" (cfr. doc. 2).

E tra i poteri conferiti dalla cessionaria a **MANDATARIA**, come si evince dalla procura allegata in atti, rientrano anche quelli di: "a) intrattenere, in ogni opportuna sede, i necessari rapporti con i debitori dei Crediti; m) incassare somme di denaro, anche da pubbliche amministrazioni, enti, istituti, società, banche, e rilasciare le relative quietanze; r) conferire procure o deleghe relativamente a singoli atti e/o categorie di atti sopra indicati a dirigenti e dipendenti della stessa Società Procuratrice, nonché a terzi discrezionalmente individuati, attribuendo ad essi tutte le facoltà ed i poteri che si renderanno di volta in volta opportuni, con espressa facoltà di subdelegare i medesimi poteri a terzi discrezionalmente

individuati, ferma restando, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità della Società Procuratrice nei confronti della Società" (doc. 9).

Quanto, infine, alla legittimazione di **PROCURATRICE**, l'odierna convenuta ha prodotto la procura rilasciata in suo favore da **MANDATARIA** "affinché la Società Procuratrice provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare", con la precisazione che "tutti gli atti posti in essere e i documenti sottoscritti dalla qui nominata Società Procuratrice, nell'esercizio dei poteri conferiti con la presente procura, saranno validi a tutti gli effetti e vincolanti per la Società e per i suoi successori ed aventi causa" (cfr. doc. 10).

La documentazione sopra esaminata conduce, in definitiva, ad affermare l'infondatezza del primo motivo di opposizione, essendo state documentalmente provate sia la titolarità del credito in capo a **CESSIONARIA** che la legittimazione alla riscossione dello stesso in capo a **PROCURATRICE**.

Passando all'esame del motivo sub (ii), la contestazione attorea muove dall'assunto per cui **CESSIONARIA** sia "titolare di partita IVA e quindi nella piena possibilità di detrarre l'imposta".

Come correttamente evidenziato da parte convenuta, d'altra parte, "alla titolarità di partita IVA non consegue necessariamente la possibilità di detrarre l'imposta".

Tuttavia, essendo la regola generale (cfr. in particolare gli artt. 17, 19 e 10 del D.P.R. n. 633/1972) quella della detraibilità dell'imposta, grava sul precettante l'onere di dedurre e dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'inoperatività di tale regime: solo in tal caso, infatti, l'IVA versata dal creditore al proprio legale -non potendo appunto essere compensata con l'IVA a debito- risulterebbe per la parte medesima un costo effettivo e legittimerebbe la stessa a pretenderne la rifusione nei confronti del debitore.

Nel caso di specie, tuttavia, la convenuta si è limitata ad affermare che "**CESSIONARIA** è una società finanziaria, quindi ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 1, del D.P.R. 633/72 non recupera l'IVA che costituisce per la stessa un costo"¹.

Orbene, l'onere di allegazione e prova non risulta debitamente assolto dalla convenuta, la mera qualificazione di "società finanziaria" in capo a **CESSIONARIA** essendo affermazione del tutto generica e come tale radicalmente inidonea (in assenza di qualsivoglia elemento a supporto: ad esempio, una visura camerale da cui ricavarne l'oggetto sociale) a verificare se e quali attività da essa svolte siano propriamente riconducibili all'elencazione di operazioni esenti ai sensi della norma citata.

Così è a dirsi, in primo luogo, per le operazioni di "finanziamento", per le "operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali" e parimenti per "la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta".

Sotto altro aspetto, occorre poi osservare come, da un lato, l'esenzione IVA non operi comunque per il "recupero di crediti", e dall'altro, che le operazioni di gestione e negoziazione dei crediti siano esenti da IVA (solo) ove svolte "dal concedente": nella specie, tuttavia, **CESSIONARIA** non svolge un servizio di gestione di crediti in favore di terzi (come sarebbe, invece, nel caso in cui fosse la stessa banca cedente a prestare l'attività in favore della cessionaria), ma pone in essere un'attività di recupero di propri crediti.

Del tutto indimostrata, al pari della presunta natura esente delle attività svolte dalla titolare del credito, risulta l'esistenza, in capo a quest'ultima, di ulteriori cause di indetraibilità soggettiva dell'imposta dovuta al legale difensore.

Il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova induce, in definitiva, ad accogliere il secondo motivo di opposizione.

¹ Ai sensi della norma citata, "sono esenti dall'imposta: 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta".

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve in conclusione ritenersi accertata la titolarità del credito precettato in capo a **CESSIONARIA**, e la legittimazione a precettarne il pagamento in favore di **PROCURATRICE** quale procuratrice di **MANDATARIA**, nella misura di euro 84.435,85, di cui euro 71.513,07 a titolo di capitale, euro 10.400,00 a titolo di spese legali liquidate dalla sentenza del 15.10.2018 del Tribunale di Milano, euro 405,00 per atto di precetto, euro 1.620,75 per spese generali ed euro 497,03 per cassa di previdenza avvocati; con esclusione, invece, dell'ulteriore importo di euro 2.843,01 a titolo di IVA sulle spese legali, non avendo il creditore assolto all'onere di provare il diritto all'indetraibilità della relativa somma.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la reciproca soccombenza dell'attore (per il primo motivo di opposizione) e della convenuta (per il secondo motivo), nonché la circostanza per cui con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (richieste dalla sola convenuta) quest'ultima abbia sostanzialmente reiterato le medesime argomentazioni già svolte con la memoria autorizzata per l'udienza fissata per discutere dell'istanza di sospensione e con la comparsa di costituzione, giustificherebbero la compensazione nella misura di circa il 10%, con conseguente condanna dell'attore a rifondere alla convenuta l'importo di 10.000,00 euro (in luogo di quello di euro 11.268,00 altrimenti liquidabile in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come successivamente modificato).

Dato atto, d'altro canto, che con la nota spese depositata in allegato alla comparsa conclusionale, parte convenuta ha richiesto la liquidazione del minore importo di euro 8.433,00, è a tale somma che, in definitiva, viene limitata la pronuncia di condanna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) accoglie l'opposizione limitatamente all'importo precettato di euro 2.843,01 di cui al secondo motivo di opposizione, rigettandola in relazione al primo motivo di opposizione;
- 2) in ragione della reciproca soccombenza delle parti, dispone la compensazione parziale delle spese di lite e pertanto condanna parte attrice alla rifusione, in favore di parte convenuta, dell'importo di euro 8.433,00 oltre accessori di legge.

Busto Arsizio, 07/02/2023

Il Giudice
Nicolò Grimaudo